

Focus

Benessere e «protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» secondo la Direttiva 2010/63/UE e il d. lgs. n. 26/2014

Maria Cristina Giussani
Avvocata del Foro di Milano

La legge n. 189 del 2004 ha introdotto nel codice penale i reati di uccisione di animali (art. 644-*bis*) e di maltrattamento di animali (art. 544-*ter*). Ma l'articolo 19-*ter* disp. coord. c.p., odiosa norma, stabilisce che le regole del nuovo Titolo IX-*bis* c.p. *non* trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo, manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo decisamente le prospettive di garanzia e tutela degli animali. Per effetto di tale scriminante, infatti, gli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e ss. del codice penale tutelano, in linea di massima, solo gli animali da affezione

Due proposte di legge, la n. 308 del 16 marzo 2013¹ e la n. 30 del 13 ottobre 2022,² volte a chiedere l'abrogazione di questa disposizione, non hanno avuto alcun successo. E l'articolo 19-*bis* disp. coord. c.p., con le sue

1 Camera dei deputati Proposta di legge n. 308 «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali».

2 Camera dei deputati Proposta di legge n. 30 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

importanti eccezioni, è ancora lì a palesarci la distanza tra affermazione di principi e realtà e la terribile e incolmabile differenza tra le specie in materia di compromissione dei diritti degli animali.

Solo l'elaborazione giurisprudenziale ci viene in soccorso, stabilendo che lì dove non venga rispettato ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore come regole minime per assicurare il benessere degli animali e, dunque, si configuri un maltrattamento, non si applica la scriminante prevista dall'articolo 19-ter disp. coord. c.p. Tuttavia, la casistica giurisprudenziale riguarda soprattutto gli animali da allevamento, viceversa le pronunce in tema di sperimentazione su modello animale sono una rarità.³

Sono numerose le norme comunitarie e statali che regolano minuziosamente le materie contemplate dall'articolo 19-ter, ma in queste specifiche materie gli interessi contrapposti (la produzione, il consumo, il reddito, l'interesse personale e l'ambizione) finiscono con il prevalere sui diritti degli animali.

Per gli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica, la materia è regolata dal d. lgs. n. 26 del 2014 in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Le premesse e la cornice in materia sembravano buone: l'articolo 2 della Direttiva, richiamando l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,⁴ riafferma come il benessere degli animali sia un valore dell'Unione stessa.

L'articolo 12 proclama il valore intrinseco degli animali, creature senzienti, che deve essere sempre rispettato e il loro uso a fini scientifici o educativi dovrebbe pertanto essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. Si persegue infatti l'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile.

L'articolo 23 enuncia l'opportunità della fissazione di un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia al di là del quale gli animali non dovrebbero essere soggetti alle procedure scientifiche.

3 Ricordo la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 gennaio 2015 confermata dalla Corte di Appello di Brescia del 23 gennaio 2015 e resa definitiva dalla Corte di Cassazione, Sezione III n. 2558 del 3 ottobre 2017. È importante segnalare, inoltre, che il Tribunale di Brescia nell'accertare il delitto di maltrattamento, fornisce un'interpretazione estensiva del concetto di «lesione» ai danni dell'animale ricomprensivo non solo le lesioni dell'integrità fisica ma, anche, sofferenze di carattere psicofisico «che possono derivare anche da abbandono, paura, da privazioni smodate» riferendosi, in modo particolare, alla depravazione dell'etologia come negazione della stessa identità dell'animale appartenente ad una specifica specie. Viceversa, nel caso Vivotecnica, l'Associazione Cruelty Free International ha documentato gravi abusi (Spagna, 2021-25) ma nonostante sospensioni temporanee e ripetute denunce, il laboratorio continua le sue attività, mostrando la capacità di questo sistema di riassorbire scandali evidenti.

4 Articolo 13 «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

L'articolo 14 stabilisce che al fine di attenuare la sofferenza dell'animale soggetto ad esperimento gli Stati membri assicurano che le procedure siano effettuate previa anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia» sempre che questo sia considerato opportuno. Si deve però comprendere cosa si intenda con l'espressione «salvo non sia opportuno»: non è precisato nel testo della direttiva come si debba interpretare tale formulazione e a quale tipo di opportunità si debba far riferimento, se a quella dell'animale o a quella dell'utilizzatore. Per di più l'articolo 14 nel secondo paragrafo pone una deroga all'obbligo appena riportato in quanto chiarisce che è possibile non procedere con l'anestesia nei casi in cui si ritenga che quest'ultima sia «più traumatica per l'animale della procedura stessa» o se si ritiene che questa sia «incompatibile con lo scopo della procedura» (par. 2) di fatto legittimando qualsiasi pratica in funzione del superiore interesse umano (Gazzola 2023, 49).

Altra fondamentale norma è l'articolo 36 che enuncia il principio del divieto di duplicazione di procedure, prassi assai consueta.⁵

Come risultato si ha un atto normativo che non stabilisce davvero una determinata soglia oltre la quale non si possa più infliggere dolore, sofferenza e angoscia durante un esperimento, a causa delle c.d. *deroghe*.⁶

E questa altalenante formulazione di norme, deroghe e allegati (Del Guercio 2015, 105) conduce al dato tristemente inconfutabile che, nell'ambito della vivisezione, il principio tanto decantato del «benessere animale» all'interno degli stabulari, in questi non-luoghi, risulta essere solo una formula vuota.⁷

Bisognerebbe viceversa ricordare che il c.d. «benessere degli animali» è un principio che dovrebbe essere garantito e applicato anche nei confronti degli animali destinati alla sperimentazione scientifica.

Infatti, se in via generale si deve garantire ai medesimi la minore sofferenza possibile, la deroga espressamente prevista dall'articolo 19-ter disp. coord. c.p. riguarda gli animali solo durante l'esperimento scientifico, e non in tutti gli altri momenti della loro vita.

Da ultimo, si ricorda la fondamentale legge n. 413 del 1993, in verità per nulla pubblicizzata, che riconosce e tutela il diritto dei medici, ricercatori, personale sanitario e studenti universitari di dichiarare l'obiezione di

5 L'importante sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 16497 del 2013 ha stabilito che dalla ripetizione di un esperimento già effettuato su animali o sull'uomo deriverebbe la «mancanza di necessità» del progetto di ricerca e della relativa sperimentazione sugli animali e pertanto l'esclusione dell'applicabilità, al caso di specie, della scriminante dell'articolo 19-ter disp. coord. c.p., facendo ricadere tali comportamenti nuovamente nella fattispecie prevista dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p.

6 Atal proposito si veda il documento «Why We Say No to Directive 2010/63/EU», <https://www.stopvivisection.eu/en/content/why-we-say-no-directive-201063eu>.

7 <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/animal-welfare/html/document1>.

coscienza alla sperimentazione animale. Questo diritto⁸ permette loro di non partecipare direttamente ad attività o interventi legati alla sperimentazione su animali (Vallauri 2015, 507-20).

Perché occuparsi della vivisezione sperimentazione scientifica su modello animale? Ritengo necessario interrogarsi su questo importante tema primariamente per il risvolto inevitabilmente etico, ma anche in termini di validità scientifica (Cagno 2015, 219-32).

Il Rapporto sulle statistiche dell'uso degli animali a fini di sperimentazione scientifica negli Stati membri dell'Ue e Norvegia evidenzia:

- Numero totale di animali utilizzati per la prima volta: 8.385.397;
- Numero totale di animali riutilizzati: 92.448;
- Numero totale di animali utilizzati per la creazione e il mantenimento di linee geneticamente modificate: 862.884;
- Numero totale di animali allevati ma non utilizzati in esperimenti: 9.572.759.⁹

C'è da augurarsi che l'Ue si impegni seriamente a investire fondi e risorse ingenti per incentivare e avviare una ricerca etica, in grado di giungere – in breve – all'abolizione totale degli animali nei laboratori.

La materia è altamente sensibile e delicata, è in gioco la vita di milioni di esseri viventi che ogni anno vengono resi oggetti sacrificabili e strumenti in totale spregio della individualità di ciascuno di loro.¹⁰ La Proposta di risoluzione UE (2021) riconosce oltretutto come

una forte dipendenza dalla sperimentazione animale possa ostacolare i progressi in determinati settori della ricerca sulle malattie e come una migliore comprensione delle malattie e la conseguente accelerazione nella scoperta di trattamenti efficaci passi attraverso modelli di sperimentazione non basata sugli animali (ad esempio, la nuova tecnologia *organ-on-chip*, simulazioni informatiche, colture 3-D di cellule umane per la sperimentazione di farmaci e altri modelli e tecnologie moderni).¹¹

8 Sulle varie teorie interpretative di tale legge si veda l'approfondito contributo di Vallauri Lombardi.

9 *Summary Report on the Statistics on the Use of Animals for Scientific Purposes in the Member States of the European Union and Norway in 2022* (19 luglio 2024).

10 L'antropologo e filosofo francese René Girard ha descritto questo meccanismo come il cuore del sacro: la sostituzione di un colpevole indeterminato con un colpevole designato, che viene ucciso affinché la comunità (umana) si salvi. Il filosofo Gianfranco Mormino parla di sopravvivenze sacrificali.

11 Proposta di Risoluzione UE finalizzata a piani e azioni volti ad accelerare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca e nella sperimentazione (10 settembre 2021).

I metodi *human-based* si basano su un semplice principio: studiare l'essere umano nel rispetto della sua complessità, non cercando il suo riflesso semplificato in altre specie (Nin 2025, 91 ss.).

Quindi, smettiamo di farci chiedere se è meglio salvare il topo o il bambino, salviamoli entrambi con una ricerca senza animali.

Vorrei concludere con le parole di Federica Nin:

Resta da compiere l'ultimo gesto: pensare l'impensabile: pensare che si possa fare ricerca senza sacrificare, in modo coatto, corpi non consenzienti.

Pensare che la scienza possa fiorire senza vittime.

Pensare che la cura possa nascere dal rispetto, non dal dominio.

Pensare che l'essere umano non sia il centro, ma un nodo tra i molti.

Pensare che un'altra scienza sia non solo possibile, ma urgente.

(Nin 2025, 67)

Bibliografia

- Cagno, S. (2015). «Antivivisezionismo scientifico». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di Biodiritto*. Milano: Giuffrè, 219-32.
- Del Guercio, A. (2016). «Gli animali non sono cose da utilizzare! La direttiva vivisezione, tra protezione negata e libertà di sperimentazione». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Milano: Mimesis, 103-34.
- Gazzola, M. (2023). «Quali diritti per gli animali non umani? L'esperienza nel diritto penale italiano». Gazzola, M. (a cura di), *Animot IX – Diritti e visioni. Animali non umani e diritto*. Milano: La Vita Felice, 47-53.
- Nin, F. (2025). *La zona grigia. Illuminare l'invisibile, riscrivere la responsabilità*. Torino: Edizioni Oltre.
- Vallauri Lombardi, L. (2015). «L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex vivisezione». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di Biodiritto*. Milano: Giuffrè, 507-20.

